



REGOLAMENTO COMUNALE ASILO NIDO

Art. 1 - Obiettivi, finalità e modalità di gestione del servizio Asilo Nido

L'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale d'interesse pubblico che accoglie i bambini di età compresa da tre mesi a 3 anni, e che nel quadro di una politica socio-educativa della prima infanzia concorre con la famiglia alla loro formazione.

L'Asilo Nido ha lo scopo di offrire ai bambini un luogo di formazione, di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo.

Alle famiglie offre un servizio di supporto per rispondere ai loro bisogni sociali ed affiancarle nei loro compiti educativi.

L'Asilo Nido nell'ambito della integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia, all'ambiente sociale ed agli altri servizi esistenti. Mette in atto un'azione positiva per offrire ai suoi utenti pari opportunità, svolgendo altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio, un'opera di promozione culturale e d'informazione sulle problematiche della prima infanzia.

L'Asilo Nido: tutela e garantisce il diritto all'inserimento dei bambini portatori di handicap, supporta l'assistenza familiare, sostiene le famiglie in precarie condizioni economiche, socio culturali ed abitative.

Il servizio educativo del nido comunale può essere gestito nel seguente modo:

- Gestione diretta: a totale carico dell'Amministrazione Comunale, con la redazione di procedure amministrative e di organizzazione del servizio (graduatoria di ammissione, acquisti prodotti alimentari, gestione del personale, riscossione rette ecc.) con proprio personale o con personale in appalto da una cooperativa;
- Gestione in concessione: affidando l'intero aspetto organizzativo gestionale ad una cooperativa, mantenendo in carico all'Ente Comunale le sole modalità di iscrizione, ammissione, esclusione dei minori.

Art. 2 - Modalità d'iscrizione

Sono ammessi all'Asilo Nido i bambini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 3° mese di età e non abbiano superato i tre anni.

La struttura educativa può ospitare su 30 posti bambino di cui 6 minori "lattanti" età inferiore ai 13 mesi e 24 minori "divezzi" età tra 13 mesi e 30 mesi.

Eventuali deroghe per l'ammissione rispetto alla residenza o all'età dei bambini potranno essere disposte dal Responsabile del Servizio dietro accordo con l'Amministrazione Comunale.

Con apposito avviso pubblico verranno evidenziate le modalità per la presentazione delle domande di ammissione che andranno indirizzate al Sindaco del Comune di Monte Urano, entro i termini del 30 giugno.

Dopo la data del 30 giugno e sino al 31 maggio di ogni anno le iscrizioni sono sempre aperte e qualora vi siano posti liberi i minori verranno automaticamente ammessi secondo l'ordine di arrivo delle stesse al protocollo comunale, nel rispetto della disponibilità dei posti tra



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

i “lattanti” ed i “divezzi” sino a copertura dei posti disponibili e comunque l’ammissione automatica potrà avvenire non oltre il 31 maggio di ogni anno.

La domanda di iscrizione, con le relative dichiarazioni ed eventuali allegati richiesti, deve essere presentata su apposito modulo da ritirare presso gli uffici comunali.

L’ammissione iniziale di norma avviene tra la prima e la terza decade del mese di settembre per la domanda di ammissione in scadenza al 30 giugno. Per tutte le altre ammissioni la data di ingresso del minore nella struttura educativa viene scelta con appositi accordi del Responsabile del Servizio con la famiglia ed il personale educativo referente.

Al momento dell’ammissione si chiede la presentazione in visione della seguente documentazione: Tesserino di vaccinazione, rilasciato dall’Asur Area vasta di zona, o consegna di una autodichiarazione sulla regolarità delle vaccinazioni effettuate dal minore, oppure di una dichiarazione, da presentare al Comune di Monte Urano, che attesti che le vaccinazioni non sono state effettuate. In questo caso sarà cura dell’Ente informare ai sensi del DPR 355/99 l’Asur Area vasta di zona.

Qualora il bambino non possa, per giustificati motivi di salute (dietro presentazione di certificato medico) iniziare la frequenza alla data indicata nella lettera di ammissione, verrà comunicata ai genitori una nuova data, secondo le indicazioni delle educatrici del Nido.

La graduatoria, redatta e approvata dal Responsabile del Servizio, sulla base dei criteri di cui all’art. 3, di regola viene effettuata nel mese di luglio.

Il diritto alla frequenza dei bambini che compiono il terzo anno di età entro il mese di gennaio, decade il giorno stesso del loro compleanno, per permettere così la loro iscrizione alla Scuola dell’Infanzia. La famiglia del minore, con apposita domanda scritta da presentarsi entro il 15 di dicembre di ogni anno può chiedere la proroga alla frequenza della struttura educativa sino al termine dell’anno educativo.

Il Responsabile del Servizio, dietro motivate comunicazioni della famiglia potrà prorogare o non prorogare, con apposita notazione scritta, la permanenza del bambino che ha compiuto il terzo anno di età entro il mese di gennaio, per un periodo sufficiente e necessario a garantire un adeguato reinserimento in altre strutture educative. Particolare attenzione deve essere prestata ai minori portatori di handicap.

Art. 3 - Graduatoria, criteri e punteggi, modalità di ammissione

Le domande di ammissione all’Asilo Nido saranno vagliate dal Responsabile del servizio, coadiuvato se lo riterrà opportuno da una educatrice del servizio nido, che deciderà l’inserimento dopo aver predisposto una graduatoria redatta come di seguito indicato.

Gli utenti interessati per casi particolari oltreché contattare il servizio sociale comunale, dovranno presentare la problematica nel modello di domanda (a cui si può allegare eventuali documenti) proprio al fine di permettere ai servizi sociali stessi di vagliare ed accertare il caso, presentando successiva relazione al Responsabile del servizio.

Farà ovviamente fede la data del bando/manifesto di avviso per l’iscrizione al nido per determinare ogni situazione anagrafica e reddituale (ISEE - DSU), delle famiglie che presenteranno la domanda d’iscrizione al servizio educativo.

In presenza di bambini portatori di handicap va considerato il rapporto educatrici-bambino, ed eventualmente inserito un operatore di sostegno.

Priorità di ammissione e criteri di punteggio:

1) bambini con handicap, (attestata da certificazione ASUR all’atto della domanda);
e bambini orfani;

PUNTI 15



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

2) bambini appartenenti a nuclei familiari in particolare situazione di disagio socio-ambientale, che necessitano di sollecitazioni sotto il profilo psicologico e della socializzazione, come da documentazione dell'equipe socio-sanitaria territorialmente competente o dei servizi sociali comunali.
PUNTI 11

3) figli con un solo genitore (l'altro genitore deceduto oppure non ha riconosciuto il minore)
PUNTI 10

4) figli con un solo genitore (l'altro genitore separato, divorziato), e che non hanno la stessa residenza)
PUNTI 7

5) figli di genitori sposati o non sposati anche con residenza diversa, entrambi lavoratori seppur uno dei due in permesso maternità alla data del bando d'iscrizione al nido.
PUNTI 5

5) figli di genitori sposati o non sposati anche con residenza diversa, di cui un genitore lavoratore a tempo pieno e l'altro lavoratore part – time (non superiore a 20 ore settimanali), seppur uno dei due in permesso maternità, alla data del bando d'iscrizione al nido.
PUNTI 4

5) figli di genitori sposati o non sposati anche con residenza diversa, di cui entrambi i genitori lavoratori a part-time (non superiore a 20 ore settimanali), seppur uno dei due in permesso maternità, alla data del bando d'iscrizione al nido.
PUNTI 3

6) figli di genitori sposati o non sposati anche con residenza diversa, di cui uno soltanto lavoratore alla data del bando d'iscrizione al nido PUNTI 2

6a) figli di genitori sposati o non sposati anche con residenza diversa, di cui uno soltanto lavoratore part-time (non superiore a 20 ore settimanali) alla data del bando d'iscrizione al nido
PUNTI 1

ATTESTAZIONE ISEE della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (dsu)

7) - Attestazione valore inferiore ai 2.500,00 euro

PUNTI 12

- Attestazione valore ISEE tra 2.500,01 euro ed inferiore ad 5.000,00 euro

PUNTI 11

- Attestazione valore ISEE tra 5.000,00 euro ed inferiore ad 7.000,00 euro

PUNTI 10

- Attestazione valore ISEE tra 7.000,00 euro ed inferiore ad 9.000,00 euro

PUNTI 9

- Attestazione valore ISEE tra 9.000,00 euro ed inferiore ad 11.000,00 euro

PUNTI 8

- Attestazione valore ISEE tra 11.000,00 euro ed inferiore ad 13.000,00 euro

PUNTI 7

- Attestazione valore ISEE tra 13.000,00 euro ed inferiore ad 15.000,00 euro

PUNTI 6

- Attestazione valore ISEE tra 15.000,00 euro ed inferiore ad 17.000,00 euro

PUNTI 5

- Attestazione valore ISEE tra 17.000,00 euro ed inferiore ad 19.000,00 euro

PUNTI 4

- Attestazione valore ISEE tra 19.000,00 euro ed inferiore ad 23.000,00 euro

PUNTI 3



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

- Attestazione valore ISEE tra 23.000,00 euro ed inferiore ad 27.000,00 euro

PUNTI 2

- Attestazione valore ISEE pari o superiore a 27.000,00 euro

PUNTI 1

L'attestazione del valore ISEE (DSU) deve essere relativa ai redditi dell'anno precedente a quello della domanda prodotti da tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, o comunque di entrambi i coniugi anche aventi residenza diversa se non c'è un atto formale di separazione.

Nel caso di separazione o divorzio, l'attestazione ISEE relativa al reddito deve essere integrata dalla quota annuale corrisposta dall'altro coniuge a titolo di mantenimento.

- 8) - presenza nel nucleo familiare di altri figli in età scolare (per ognuno di loro)

PUNTI 1

- presenza nel nucleo familiare di altri figli in età inferiore a 30 mesi (per ognuno di loro)

PUNTI 2

- presenza nel nucleo familiare di figli con handicap psico fisico (per ognuno di loro)

PUNTI 7

La mancata presentazione dell'attestazione ISEE non comporta la non ammissione ma l'assegnazione di punti 1 con l'inserimento nella fascia economica più alta. In seguito è sempre possibile produrre l'attestazione ISEE e quindi modificare l'appartenenza alla fascia economica.

9) presenza nel nucleo familiare di conviventi bisognosi di assistenza o comunque incapaci di accudire al minore. O presenza nel nucleo familiare di conviventi con grave malattia (anche transitoria) che richieda almeno nei mesi a seguire un continuo impegno da parte del nucleo familiare (attestata da certificazione medica ASUR all'atto della domanda)

PUNTI 2

10) Figli di genitori disoccupati (anche di un solo genitore) iscritti nelle liste di collocamento (è necessario allegare la scheda sulla propria condizione professionale). Nel caso di entrambi i genitori disoccupati il punteggio raddoppia.

PUNTI 3 (oppure 6)

11) figli di genitori, di cui anche uno soltanto portatore di Handicap psico-fisico con invalidità tra il 67 ed il 99% (attestata da apposita certificazione rilasciata dalla Commissione Medica per l'accertamento degli stati di Invalidità Civile – ASUR Area vasta di appartenenza. Nel caso di entrambi i genitori invalidi il punteggio raddoppia.

PUNTI 4 (oppure 8)

12) figli di genitori, di cui anche uno soltanto portatore di Handicap psico-fisico con invalidità al 100% o riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992 (attestata da apposita certificazione rilasciata dalla Commissione Medica per l'accertamento degli stati di Invalidità Civile – ASUR Area Vasta di appartenenza. Nel caso di entrambi i genitori invalidi il punteggio raddoppia.

PUNTI 7 (oppure 14)

13) altre motivazioni particolari e gravi, evidenziate dalla famiglia e valutate caso per caso dal Responsabile del Servizio, se necessario in collaborazione con il Servizio Sociale.

da PUNTI 0 a PUNTI 2

Qualora l'Ente, attraverso il Responsabile del Servizio, accerti una dichiarazione mendace nella presentazione della domanda di ammissione, di uno dei due componenti costituenti il nucleo familiare, ESCLUDE AUTOMATICAMENTE la domanda presentata dalla graduatoria da formulare o già formulata, e determina o l'eventuale annullamento all'ammissione o l'espulsione del minore dalla frequenza della struttura. Tale esclusione, accertata per dichiarazione mendace, comporta l'immediata denuncia agli organi giudiziari.



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

A parità di punteggio la collocazione in graduatoria sarà determinata:

- 1) dal minor valore ISEE.
- 2) nel caso di ulteriore parità secondo il maggior numero di figli
- 3) e nel caso di ulteriore parità secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di ammissione al protocollo comunale.

Nell'esaminare le domande di ammissione il Responsabile del Servizio deve osservare la massima riservatezza, non diffondendo notizie sulle situazioni familiari di cui viene a conoscenza, nel rispetto del codice della Privacy.

L'ammissione dei minori (su domanda) qualora il servizio nido venga gestito attraverso affidamento in concessione, può avvenire in modalità full-time (orario 7,45 – 17,00) o in modalità part-time mattino (orario 7,45 – 12,30) o part-time pomeriggio (orario 12,45 – 17,00), modificando l'importo della retta da pagare: 70% per il part-time mattino e 60% per il part-time pomeriggio.

Nella stesura delle graduatorie le ammissioni verranno ovviamente determinate secondo i punteggi sopra stabiliti e comunque avranno priorità di ammissione: in primis i bambini che sceglieranno di frequentare la struttura per l'intera giornata (full time 7,45-17,00), a seguire i bambini che sceglieranno di frequentare la mezza giornata del mattino (part-time 7,45 – 12,30), e per ultimo i bambini che sceglieranno di frequentare la mezza giornata del pomeriggio (part-time 12,45 – 17,00);

Chi sceglierà la frequenza intera (utilizzando tale priorità di ammissione) potrà nel corso dell'anno educativo richiedere la frequenza per mezza giornata solo e qualora esista la possibilità di completare l'orario educativo (ad esempio: nell'eventuale lista di attesa ci dovrà essere l'ammissione di un minore part-time per la mattina o per il pomeriggio). Sarà invece possibile fare l'inverso a condizione che i posti non siano completamente esauriti.

Le graduatorie di ammissione, qualora il servizio nido venga gestito attraverso affidamento in concessione, (in base ai posti liberi dell'anno educativo precedente) redatte dal Responsabile del Servizio saranno quattro: la prima per i minori in modalità "full-time", la seconda per i restanti posti per i minori in modalità "part-time mattino", la terza per i minori in modalità "part-time pomeriggio", la quarta per i minori "non residenti" nel rispetto della priorità full-time, part-time mattino e poi part-time pomeriggio.

Qualora invece il servizio sia gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale le ammissioni dei minori saranno soltanto per il full-time e le graduatorie di ammissione saranno soltanto due: divezzi e lattanti senza possibilità di part-time.

Tutte le graduatorie saranno suddivise in rapporto all'età dei bambini alla data di scadenza di presentazione della domanda in due elenchi, tenendo presente che i posti bambino di età inferiore ai 13 mesi non devono superare 1/6 del totale degli iscritti ammessi al servizio, salvo rarissime eccezioni concordate con l'Amministrazione comunale ed il personale educativo del nido.

- bambini di età inferiore ai 13 mesi (lattanti)
- bambini di età superiore a 13 mesi ed inferiore a 30 (divezzi).

La graduatoria unica composta da 4 sottograduatorie, deve essere pubblicata on line al sito internet dell'albo pretorio comunale ed è valida fino ad esaurimento dei nominativi in essa inclusi e comunque sino alla stesura di una nuova graduatoria.

L'ammissione di diritto (per i minori residenti) avviene sino al compimento del ciclo educativo, su semplice domanda dei genitori (da presentarsi entro il mese di luglio con la relativa attestazione ISEE), dei bambini che hanno già frequentato. Anche le famiglie dei



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

minori già frequentanti il precedente anno educativo, (solo se il servizio sarà gestito in concessione) entro il 15 luglio di ogni anno dovranno scegliere la modalità di frequenza: full-time, part-time mattino o part-time pomeriggio.

Per casi di malattia del minore (certificati dal medico di famiglia o da uno specialista) è possibile sospendere la frequenza di un minore per un massimo di due mesi, (anche consecutivi) senza il pagamento della retta dovuta.

L'ammissione dei minori "NON RESIDENTI nel Comune di Monte Urano" (nel rispetto della percentuale di 1/6 lattanti/divezzi) può avvenire soltanto se gli stessi sono inseriti in una graduatoria, (e non su semplice domanda), e la stessa è subordinata alla completa ammissione dei residenti. Oppure l'eventuale ammissione di un minore non residente "fuori graduatoria" può avvenire a condizione che al momento della presentazione della domanda non c'è nessun minore iscritto nella lista di attesa. L'ammissione comunque resta valida solo per la durata del compimento di un anno educativo. La famiglia pertanto dovrà (entro il termine di scadenza del 30 giugno di ogni anno) ripresentare apposita domanda di ammissione.

Si precisa che tra i minori "non residenti" quelli che hanno già frequentato il nido nell'anno educativo appena trascorso sino alla chiusura dello stesso anno, avranno un punteggio aumentato di PUNTI 5, rispetto ai bambini "non residenti" alla prima iscrizione.

Anche per l'ammissione dei "non residenti" (se il servizio sarà gestito in concessione) vale la regola di priorità sopra indicata tra orario intero e mezza giornata mattino e mezza giornata pomeriggio.

Dopo la formulazione della graduatoria, il Responsabile del servizio, invia ai genitori dei minori, ed all'eventuale società concessionaria del servizio (presumibilmente tra il 20 luglio ed il 10 agosto e comunque non oltre il 20 agosto) la comunicazione di ammissione o di non ammissione al servizio nido. Ogni nuova ammissione dei minori inseriti o non inseriti nella lista di attesa, in seguito a rinuncia dei frequentanti od eventuali posti liberi, viene comunicata ai genitori ed al Concessionario del servizio dal Responsabile del servizio, tenendo conto delle graduatorie formulate, o dell'ordine delle domande presentate.

La frequenza gratuita al nido è concessa solo per situazioni di particolare disagio socio-economico. La richiesta deve essere presentata all'ufficio dell'Assistente sociale che, sulla scorta di accertamenti delle condizioni reddituali e sociali del nucleo familiare, espleta il procedimento per la concessione o meno della frequenza gratuita: il provvedimento di concessione o il diniego va comunicato ai genitori e agli uffici comunali interessati.

Art. 4 - Calendario d'apertura

L'Asilo Nido (nel suo orario e periodo standard delle 42 settimane) è aperto tutti i giorni feriali escluso il sabato e i periodi previsti e consentiti dalla legislazione vigente.

L'Amministrazione Comunale, (qualora gestisca direttamente il suddetto servizio educativo) sentito il personale, determina con apposito atto deliberativo, prima dell'inizio dell'anno scolastico, il calendario di apertura e chiusura dell'Asilo.

In caso contrario la cooperativa dovrà concordare con il Responsabile del Servizio l'orario settimanale del personale comunale messo a disposizione del nido comunale.

La struttura può rimanere CHIUSA anche nei periodi di neve (chiusura congiunta con le Scuole). Il personale dipendente dovrà recuperare entro 60 gg. le ore non effettuate oppure prolungare il servizio nel mese di luglio.



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

Inoltre il Nido resta chiuso ai bambini per l'espletamento da parte del personale dei collettivi e dei corsi di aggiornamento, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti e secondo i criteri concordati tra il personale, l'Amministrazione Comunale, e le OO.SS..

La struttura educativa, qualora data in concessione (oltre il suo orario 7,45/17,00 e periodo standard delle 42 settimane da settembre a luglio), può restare aperta, nel rispetto dei requisiti richiesti dalle Leggi Regionali vigenti, anche oltre l'orario e periodo standard sopra definito. L'eventuale ampliamento d'orario e del periodo temporale di apertura, le varie modalità d'iscrizione, le rette di pagamento e le varie modalità di tipo organizzativo saranno stabilite nell'apposito contratto di affidamento in concessione dello stesso servizio.

Art. 5 - Criteri di frequenza

L'orario giornaliero di apertura (periodo standard delle 42 settimane da settembre a luglio) va dalle ore 07.45 alle ore 17.00 (o secondo il calendario approvato annualmente dalla Giunta comunale). L'entrata dei bambini al Nido è ammessa dalle ore 07.45 alle ore 09.30; si prevede l'uscita antimeridiana dalle ore 12.00 alle ore 12.30 ed una seconda uscita pomeridiana dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

Nel periodo d'inserimento dei nuovi iscritti sono da prevedere l'elasticità di orario e la presenza di una figura parentale secondo modalità concordate tra genitori e personale educativo, tenendo prioritariamente presenti le esigenze dei bambini.

Nel mese di settembre, ferme restando il numero di ore di lavoro e le varie turnazioni delle educatrici Asilo nido, è prevista una elasticità d'orario di 30 minuti sia in entrata che in uscita da parte del personale educativo (da recuperare nell'arco di una settimana) al fine di accogliere in maniera migliore l'ingresso dei bambini al nido.

Qualora si verifichi il mancato ritiro dei bambini entro l'orario di chiusura del Nido è lasciata facoltà all'Educatrice di provvedere alla riconsegna a mezzo della Polizia Municipale, qualora i genitori non siano rintracciabili.

All'uscita i bambini saranno consegnati solo ai genitori o a persone conosciute ed autorizzate dai medesimi previa comunicazione al Nido e non a minorenni.

L'Amministrazione Comunale o il concessionario, può attuare una diversa articolazione dell'orario in presenza di apertura di nuovi servizi o per rispondere con più flessibilità ai tempi delle famiglie.

Art. 6 - Articolazione interna del servizio

L'inserimento dei bambini nei vari gruppi viene effettuato non rigidamente in base all'età, ma soprattutto in relazione al loro grado di sviluppo, ai loro bisogni e caratteristiche psico-fisiche.

L'attività interna viene svolta con le seguenti articolazioni:

- accoglimento dei bambini;
- attività individuale e di gruppo in relazione alle esigenze motorie, affettive, intellettive dei bambini;
- pasto ed igiene personale;
- riposo;
- merenda ed igiene personale;
- ripresa dell'attività di gruppo e di gioco;
- uscita dei bambini.



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

Art. 7 - Rapporto numerico personale posti-bambino

Il rapporto numerico personale educativo - posti bambino è determinato dalla legge e di norma non può essere superato.

Qualora si verificano temporanee carenze di personale educativo, spetta all'Amministrazione o il concessionario decidere l'eventuale sospensione di nuove ammissioni o provvedere all'immediata sostituzione del personale stesso.

Art. 8 - Retta

La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio, attraverso il pagamento di una retta mensile, determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale con l'adozione della delibera di Giunta Comunale allegata al Bilancio "Determinazione tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali".

La retta deve essere corrisposta per intero, entro la prima decade del mese successivo a quello di frequenza, a partire dalla data di ammissione al servizio e sino alla rinuncia scritta.

La retta relativa al primo mese di ammissione viene calcolata percentualmente (per quanto dovuto mensilmente) in base al numero di settimane di frequenza. Relativamente all'orario di mezza giornata (dalle 7,45 alle 12,30 sempre con pasto incluso e dalle 12,45 alle 17,00 senza il pasto) la retta mensile viene determinata nel seguente modo: mezza giornata del mattino compreso il pasto nella misura del 70% della retta mensile stabilita per l'orario intero, mezza giornata del pomeriggio senza il pranzo nella misura del 60% della retta mensile stabilita per l'orario intero. Le rette di pagamento dovranno essere versate al Comune oppure nel caso di concessione, direttamente alla ditta aggiudicataria del servizio con bollettini mensili entro il 10° giorno del mese successivo. Sono previste riduzioni o sospensioni per malattia.

La mancata presentazione dell'attestazione ISEE (relativa alla dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno precedente) non comporta l'esclusione della graduatoria ma l'assegnazione provvisoria nella fascia più alta, sino alla sua presentazione. Comporta altresì (per tutti i nuovi iscritti) l'assegnazione del minor punteggio.

Non è ammesso il rimborso della somma dovuta o versata per la mancata presentazione dell'attestazione ISEE.

La citata deliberazione di Giunta "Determinazione tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali", stabilirà annualmente oltre alla retta mensile, anche le riduzioni tariffarie per malattia, o per le famiglie che hanno più figli frequentanti la struttura.

In caso di mancato pagamento della retta per due mesi consecutivi, prescindendo dalla rinuncia scritta della famiglia, il minore può essere dimesso d'ufficio dalla frequenza del Nido, previa comunicazione scritta da parte del Responsabile del Servizio alla famiglia che prima invita i genitori del minore anche ad una dilazione del pagamento dovuto e poi qualora non vi sia risposta entro sette giorni dal ricevimento della lettera, provvede, sempre con nota scritta, alla dimissione d'ufficio del minore stesso.

E' facoltà dell'Ente attraverso il suo Responsabile del Servizio o Concessionario, trovare modalità diverse per dilazionare i pagamenti lasciando il minore ancora iscritto alla struttura educativa.

Art. 9 - Compiti dei genitori

I genitori che hanno il bambino al Nido, devono scrupolosamente rispettare le seguenti norme al fine di avere un servizio igienico, sanitario ed educativo efficiente come dalle loro aspettative.



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

Le norme possono essere così indicate:
rispettare l'orario di entrata; se per qualsiasi motivo non fosse possibile avvertire telefonicamente entro le ore 09.00;
ritirare il bambino in perfetto orario;
è fatto divieto ai genitori di portare cibi propri;
i genitori che intendono ritirare il bambino dal Nido sono tenuti a comunicarlo 15 gg. prima e comunque entro la fine del mese, mediante comunicazione scritta;
per la ripresa della frequenza al Nido dei bambini dopo 5 gg. di assenza continuativa comprese le festività, dovrà essere presentato il certificato medico nel quale si attesti o che il bambino può riprendere la frequenza al Nido o che non ci sia alcuna patologia in corso;
è fatto divieto di portare oggetti di valore o giocattoli propri e ritenuti pericolosi; il personale è declinato da ogni responsabilità per eventuale smarrimenti;
portare il sacchetto per un cambio completo che verrà sostituito ogni stagione;
fare indossare ai bambini capi di vestiario molto pratici.

Art. 10 - Assistenza sanitaria

Il medico di base, a titolo cautelativo ed a norma di legge, può allontanare il bambino dall'Asilo Nido qualora ravvisi l'insorgere ed il diffondersi di malattie infettive e di parassiti.

Il personale educativo può allontanare o non ricevere il bambino dal Nido, segnalandone la patologia ai genitori, nei seguenti casi:

- febbre;
- diarrea;
- vomito insistente;
- affezioni gravi delle vie respiratorie;
- secrezioni muco-puroolenti congiuntivali;
- pianto reiterato insolito e non motivato;
- sospetta malattia epidermica;
- sospetta e non conclusa malattia infettiva;

Il personale educativo, (qualora insista una persistente malattia virale) può richiedere, sentita la famiglia sulle cause dell'assenza del bambino (anche dopo un solo giorno di assenza del minore), un certificato medico di "idoneità o relativa autocertificazione alla frequenza della struttura" perché non esista il rischio di contagio per altri bambini e per lo stesso personale.

Art. 11 - Divieti

Non è permesso l'accesso al Nido di estranei, cioè di persone al di fuori della cerchia parentale dei bambini se non accompagnati dai genitori stessi.

Art. 12 - Dimissioni

Si può far luogo a dimissioni d'ufficio dei bambini, sia da parte dell'Ente Comunale che da parte dell'eventuale ditta concessionaria del Servizio, su comunicazione del Personale Educativo del nido, solo per il mancato rispetto del presente Regolamento. Si può invece far luogo a dimissioni d'ufficio:

- per il mancato pagamento di n. 2 rette mensili consecutive, (dietro apposita comunicazione scritta dell'Ufficio Ragioneria dell'Ente o ditta concessionaria). Per il recupero della somma si procederà agli atti esecutivi a norma del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, fatte salve diverse motivate disposizioni che la Giunta Comunale vorrà adottare nei singoli casi;



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

- per assenze ingiustificate superiori a 20 giorni. Dopo sei giorni di assenza ingiustificata, il personale educativo comunale del nido, una volta informato il Responsabile del Servizio, o il concessionario richiede giustificazione alla famiglia, in caso di mancata motivazione lo stesso personale comunicherà per iscritto al responsabile del servizio o alla ditta concessionaria l'assenza ingiustificata del minore con il primo giorno di assenza. Il responsabile del servizio o responsabile della ditta concessionaria comunicherà per iscritto alla famiglia le dimissioni d'ufficio a partire dal 21° giorno di assenza.

Art. 13 – Provvedimenti e ricorsi amministrativi

Ogni Provvedimento amministrativo deve essere motivato (salvo per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze istruttorie. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'Amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui esso si richiama. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità a cui ricorrere.

I provvedimenti adottati dal Responsabile del Servizio (ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90) sono impugnabili mediante ricorso al Sindaco per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse, nel termine perentorio di 30 gg. dalla data della comunicazione o da quando l'interessato ne abbia preso conoscenza.

La Giunta Municipale decide in via definitiva.

Sono ovviamente fatte salve tutte le normali forme di tutela giurisdizionale per quanto riguarda i ricorsi amministrativi.



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Fermo

Regolamento adottato con deliberazione C.C. n. 11 del 20/05/2015.